



**TRIBUNALE DI PERUGIA**

*Sezione Lavoro*

Nella causa iscritta al n. 2189-1 R.G. anno 2011

promossa da

----- - ricorrente, con l'avv. Manuela Turchetti

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -  
resistente, con l'avvocatura dello Stato**

Il Giudice Dott. Marco Medoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del  
14.1.2011 nel procedimento in epigrafe;

Letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti;

**OSSERVA**

1. ----- si è rivolto a questo Tribunale per ottenere, previa declaratoria dell'illegittimità dei contratti a termine reiteratamente stipulati con l'amministrazione scolastica nel periodo dal 14.10.2002 al 31.8.2011 per il disimpegno delle mansioni di assistente tecnico inquadrato nel personale a.t.a., la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni subiti. Con contestuale istanza cautelare, sussistendo, a suo dire, ragioni di indifferibile urgenza, chiede in questa sede che venga imposto al Ministero resistente la sua immediata assunzione o reintegrazione.

2. L'accesso alla tutela cautelare presuppone una *delibazione sommaria* delle ragioni addotte da chi vi ricorre a fondamento della propria pretesa e ciò significa che la sussistenza del diritto vantato deve emergere in modo piuttosto evidente, non potendo fare ricorso ad un'analisi approfondita ed analitica propria solo del giudizio di cognizione che presuppone il dispiegarsi pieno del contraddittorio delle parti e la possibilità per il convenuto di esercitare pienamente le proprie facoltà difensive.

L'applicazione di detto principio al caso in esame, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, rende ragione della solare carenza del requisito del *fumus boni juris*. Va,

infatti, rilevato che la questione oggetto dell'istanza cautelare è oggetto di un contenzioso seriale diffuso in tutto il Paese che ha determinato un acceso dibattito giurisprudenziale, sfociato in soluzioni molto diverse tra di loro all'esito, in ogni caso, di meticolose analisi di un quadro normativo interno ed europeo di eccezionale complessità. Allo stato, deve registrarsi che solo un orientamento giurisprudenziale di merito del tutto minoritario (Tribunale di Siena, Tribunale di Trani e un Giudice del Tribunale di Napoli) ha ritenuto di accogliere la domanda principale di conversione del rapporto avanzata dai ricorrenti, mentre la grandissima maggioranza della giurisprudenza (in via meramente esemplificativa si citano: le sentenze del Tribunale di Roma, Giudice Cosentino, 28.6.2011, Tribunale di Bologna, 22.9.2011, Giudice Benassi, Tribunale di Genova, 25.3.2011, Giudice Basilico, Tribunale di Milano, 31.5.2011, Giudice Di Leo, Tribunale di Torino, 11.1.2011, Giudice Mollo, Tribunale di Treviso, 29.6.2011, Giudice Rinaldi), pur accertando il carattere abusivo del ricorso alla contrattazione a termine nell'ambito del settore scolastico, ha riconosciuto ai lavoratori, sulla base di percorsi argomentativi molto diversi, un risarcimento di natura solo pecuniaria. Da ultimo – ma per ovvie ragioni tutt'altro che in ordine di importanza – il Giudice di secondo grado di questo distretto, con un indirizzo giurisprudenziale costantemente seguito in dozzine di sentenze sin dal *leading case* della pronuncia n. 143 del 21.2.2011, ha rigettato sia la domanda di conversione del rapporto che quella di risarcimento per equivalente, riformando le sentenze dei Tribunali di Spoleto, Terni ed Orvieto che solo quest'ultima misura avevano disposto.

3. Nonostante il carattere potenzialmente assorbente di quanto sopra riferito, questo Giudice ritiene di evidenziare, nell'inevitabile sommarietà di una prima lettura, che la richiesta di conversione del rapporto non sia comunque fondata, anche nell'ipotesi in cui venisse in sede di merito ravvisato l'abuso che la Corte d'Appello di Perugia costantemente nega.

In linea schematica, va, infatti, osservato che:

- a) l'assunto secondo cui le previsioni del T.U.P.I. e segnatamente l'art. 36 che esclude la conversione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze della P.A. in un rapporto a tempo indeterminato sarebbero stati abrogati dall'art. 10 del d.lgs. 368/2001 è smentito dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, del T.U.P.I. che rinvia al codice civile ed alle leggi speciali sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa per la disciplina del rapporto di impiego pubblico

solo dove non sia diversamente disposto dallo stesso decreto, mentre l'art. 70 dello stesso testo fa salva la disciplina speciale di reclutamento del personale scolastico (sulla persistente vigenza dell'art. 36 del T.U.P.I. e sull'ostatività del medesimo alla conversione del rapporto cfr Cass., sez. lav. 14350/2010);

- b) la normativa di settore (a partire dal d.lgs. 297/94 e dal d.lgs. 124/99 per citare le fonti più rilevanti) costituisce un sistema autonomo ed in sé del tutto autosufficiente, contenente previsioni speciali del tutto differenti da quelle che regolano il ricorso al lavoro a termine nel settore privato, come è normale stante la diversità delle esigenze e la necessità di regolazione di un settore in cui non è l'autonomia privata a dettare il contenuto dei contratti e la causale del ricorso a termine, bensì norme di legge e di regolamento che l'amministrazione è tenuta a rispettare;
- c) la giurisprudenza della CGCE (*Vassallo, Marrosu e Sardino, Angelidaki*) ha costantemente escluso che osti al diritto comunitario e segnatamente alla direttiva sul lavoro a termine 70/1999, una norma che escluda, per tutelare il principio di imparzialità della P.A. insito nella selezione concorsuale, la conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego a condizione che sussista nell'ordinamento un rimedio comunque *adeguato* in grado di assicurare *effettivamente* il raggiungimento dello scopo di *dissuadere* l'eccessivo ricorso al lavoro flessibile;
- d) detta finalità può essere certamente raggiunta con il ricorso all'art. 18 St. lav. perché detta norma monetizza *forfetariamente* il valore del rapporto di lavoro e perché possiede (nel momento in cui stabilisce un minimo necessario di 5 mensilità oltre alla reintegra o all'indennità sostitutiva per i lavoratori illegittimamente licenziati), tratto quasi unico nel nostro ordinamento, una connotazione di *punitive damage*, espressamente richiamata dalla Corte del Lussemburgo laddove prescrive rimedi non che assicurino tutele equivalenti sul piano risarcitorio ma che conseguano gli scopi imposti dalla direttiva con uno spiccato carattere *dissuasivo*;
- e) esistono comunque plurimi altri modi di assicurare lo scopo perseguito dalla direttiva che spaziano dall'applicazione dell'art. 32 della legge 183/2010 alla corresponsione a titolo risarcitorio di somme di denaro equitativamente determinate per ciascun anno o per ciascun contratto a termine abusivo (e qui ci

APP

si ferma attesa l'indicibile Babele di soluzioni coniate dalla giurisprudenza anche sul titolo di responsabilità);

- f) l'art. 97, terzo comma, Cost. impone, salve le deroghe previste per legge, che il reclutamento degli impiegati pubblici avvenga attraverso un concorso pubblico. Sotto questo profilo, non pare convincente l'interpretazione fornita dal Tribunale di Trani laddove afferma che i lavoratori pubblici utilizzati dall'amministrazione scolastica con contratto a termine per oltre 36 mesi ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 del d.lgs. 368/2001 hanno diritto alla conversione proprio in forza di una norma di legge argomentando dal carattere sopravvenuto e valido solo *pro futuro* degli espliciti divieti di conversione posti dai d.l. 134/2009 e 70/2011, attesa la portata interpretativa di disposizioni i cui esiti erano già evincibili *ab origine* già prima di novelle tese a meglio disegnare il perimetro applicativo delle norme proprio in ragione dell'incipiente contenzioso.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, impregiudicata ogni valutazione sulla sussistenza del denunciato abuso, deve concludersi che il ricorso non è assistito dal *fumus boni juris* non essendo garantito dall'ordinamento il richiesto provvedimento di conversione del rapporto e, pertanto, assorbita ogni considerazione attinente il *periculum in mora*, lo stesso va rigettato. Ogni statuizione sulle spese di lite va differita alla pronuncia della sentenza definitiva.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *quater* e 700 c.p.c.;


- respinge il ricorso;
- spese al definitivo

Si comunichi alle parti.

Perugia, 28 novembre 2011

Il Giudice

Marco Medoro



Depositato in Cancelleria

Perugia, il 28-11-11

CANCELLERIA

CR. 6216